CAMERA DEI DEPUTATI N. **3086**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**SALVINI**)

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali

Presentato al Senato della Repubblica il 26 agosto 2026
e trasferito alla Camera dei deputati il 1° settembre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

Articolo 1 *(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)*. – L'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, cosiddetto testo unico delle accise (TUA), di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato I al medesimo TUA.

Parimenti si rileva che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti e purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sia applicata un'aliquota ridotta – rispetto a quella ordinariamente applicata al gasolio – in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale di tali biocarburanti rispetto al gasolio fossile.

In considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, l'articolo 1 provvede a intervenire sull'accisa gravante sul gasolio rideterminandone, temporaneamente, la relativa aliquota.

In particolare, con il comma 1, si provvede a rideterminare in riduzione l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante che sarà fissata temporaneamente, per il periodo dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

Con il comma 2 si provvede, parimenti, a rideterminare, in riduzione, per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti (come detto a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata in misura pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1.

Il comma 3 dell'articolo in illustrazione quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, rinviando all'articolo 3, comma 2, per la relativa copertura.

Il comma 4 prevede l'incremento del limite massimo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 3 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal comma 4, rinviando all'articolo 3, comma 2, per la relativa copertura.

Articolo 2 *(Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici)*. – L'articolo 2 introduce un meccanismo straordinario di anticipazione delle entrate derivanti dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sugli utili già deliberati in distribuzione da grandi gruppi operanti nel settore energetico.

La disposizione, fermo il livello dell'imposizione definitiva sul reddito dei soggetti interessati e il momento di tassazione dei soci, pone a carico delle società capogruppo individuate dalla norma un obbligo di versamento commisurato alle ritenute riferibili ai suddetti utili.

La disciplina non modifica le ordinarie regole di applicazione delle ritenute sui dividendi, che continuano a operare al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Il versamento costituisce, invece, un'obbligazione autonoma della società interessata, alla quale corrisponde il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive da versare all'erario quando i dividendi saranno effettivamente corrisposti.

Il comma 2 delimita l'ambito soggettivo della disposizione mediante requisiti riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del bilancio consolidato.

In particolare, il requisito è di carattere dimensionale e richiede che il gruppo abbia conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro.

La soglia è volta a circoscrivere il meccanismo ai grandi gruppi energetici caratterizzati da una capacità economica e finanziaria particolarmente significativa e tali da poter sostenere, senza effetti strutturali sulla relativa posizione tributaria, un'anticipazione temporanea di entrate fiscali destinata a essere integralmente recuperata

nell'esercizio immediatamente successivo o, comunque, entro un arco temporale limitato.

Ai fini della verifica del requisito dimensionale rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle società comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

La previsione è finalizzata a evitare che il perimetro applicativo dipenda dalla mera localizzazione formale delle singole attività all'interno del gruppo o dalla classificazione amministrativa delle società che lo compongono.

La scelta di verificare i requisiti dimensionali a livello consolidato risponde alla struttura economica dei grandi operatori energetici, nei quali le diverse fasi della filiera sono frequentemente ripartite tra più società appartenenti al medesimo gruppo.

Il riferimento alla sola capogruppo su base individuale potrebbe non rappresentare adeguatamente l'effettiva dimensione economica né la natura dell'attività svolta dal complesso imprenditoriale.

La disciplina assume pertanto il bilancio consolidato come parametro per individuare i gruppi interessati, mentre l'obbligo di versamento resta posto in capo alla società capogruppo residente che abbia deliberato la distribuzione degli utili.

La soluzione consente di collegare il requisito di accesso alla misura alla capacità economica complessiva del gruppo senza alterare la soggettività tributaria della società che assume concretamente la posizione di sostituto d'imposta rispetto ai dividendi distribuiti.

Come previsto dal comma 4, l'importo dovuto è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute.

La determinazione tiene conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale applicabile ai medesimi.

La posizione tributaria del socio rimane conseguentemente invariata.

Per l'intero importo versato è riconosciuto alla società un credito d'imposta di pari ammontare.

Il credito è utilizzabile al momento dell'effettiva corresponsione degli utili cui l'anticipazione si riferisce.

Qualora le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione ovvero rimborsabile su richiesta.

Qualora, invece, le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le ordinarie modalità.

Articolo 3 *(Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale)*. – Il comma 1 dell'articolo 3 prevede un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.

Con le disposizioni di cui al comma 3 si modifica l'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), mediante l'introduzione del nuovo comma 2-*bis*, volto a qualificare espressamente come spese di rappresentanza gli investimenti previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, quando sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo.

La disposizione circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione della norma ai soli concessionari individuati dal decreto legislativo n. 41 del 2024, escludendo pertanto che la qualificazione automatica quale spesa di rappresentanza possa estendersi indistintamente a soggetti diversi che sostengano spese aventi natura o finalità analoghe.

L'intervento tiene conto dell'evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Secondo l'orientamento tradizionalmente espresso dalla Corte di cassazione, costituiscono spese di

rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono riconducibili alle spese di pubblicità o propaganda quelle relative a iniziative dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi o, comunque, all'incremento delle vendite.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, adottato in attuazione dell'articolo 108 del TUIR, ha individuato, ai fini dell'inerenza delle spese di rappresentanza, anche il carattere della gratuità delle erogazioni e la loro idoneità a generare, anche potenzialmente, benefìci economici per l'impresa. La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che la gratuità non costituisce, di per sé, il criterio esclusivo di distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, rappresentando piuttosto uno degli elementi valutabili nell'ambito della complessiva qualificazione della spesa.

In particolare, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 13 settembre 2025, n. 25143, ha ribadito che il criterio discretivo tra le due categorie deve essere individuato negli obiettivi immediatamente perseguiti attraverso l'esborso: alla categoria delle spese di pubblicità sono riconducibili le iniziative aventi una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti o servizi e direttamente orientata alla loro vendita, mentre costituiscono spese di rappresentanza le iniziative rivolte prevalentemente alla promozione dell'impresa, della sua immagine e del suo prestigio, anche quando dalle stesse possa derivare indirettamente un incremento delle vendite. Tale impostazione è stata ritenuta coerente anche con la nozione di pubblicità elaborata dalla giurisprudenza dell'Unione europea.

In tale quadro interpretativo, la disposizione introdotta dal comma 3 persegue l'obiettivo di attribuire una qualificazione tributaria certa e uniforme agli investimenti effettuati dai concessionari ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione caso per caso della concreta finalità promozionale dell'iniziativa. Si tratta delle comunicazioni che valutate in termini sostanziali, considerando congiuntamente contenuto, forma, contesto, frequenza di diffusione, uso del marchio e collegamenti con l'offerta di gioco, rappresentano una « comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo » (si veda la deliberazione n. 200/26/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

A tal fine, attraverso l'espressione « si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza », il legislatore stabilisce direttamente la qualificazione fiscale dei predetti investimenti, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, gli stessi possano presentare elementi astrattamente riconducibili alla pubblicità o alla propaganda e senza necessità di verificare, ai fini della loro classificazione, se l'iniziativa sia rivolta prevalentemente alla promozione dell'immagine del concessionario ovvero dei prodotti o dei servizi dallo stesso offerti.

La disposizione assume, pertanto, carattere speciale rispetto agli ordinari criteri di qualificazione delle spese di pubblicità e di rappresentanza e risponde all'esigenza di assicurare un trattamento fiscale uniforme degli investimenti specificamente previsti dalla disciplina di settore, evitando che modalità differenti di realizzazione delle iniziative o la diversa intensità della componente promozionale possano determinare trattamenti tributari differenziati.

Resta fermo che la qualificazione come spese di rappresentanza opera esclusivamente ai fini tributari e limitatamente agli investimenti e ai soggetti espressamente individuati dalla disposizione, senza incidere sulla qualificazione, ai fini della disciplina di settore, delle attività poste in essere dai concessionari.

Al riguardo, si ricorda che l'allegato A alla citata deliberazione n. 200/26/CONS recante « Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d'azzardo » integra le linee guida adottate con la deliberazione n. 132/19/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e disciplina le cam-

pagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2025 con la seguente duplice finalità:

1) favorire una comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo;

2) impedire che la comunicazione sociale o di « pubblicità progresso » sia utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Il comma 4 prevede che le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 5 introduce i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 11.

Il comma 6 reca l'ambito temporale di applicazione delle suddette disposizioni e il comma 7 prevede disposizioni di carattere procedurale.

Articolo 4 *(Entrata in vigore)*. – La disposizione fissa l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che dal 27 agosto 2026 e fino al 5 settembre 2026 l'aliquota di accisa sul gasolio uso carburazione sia pari a 53,29 cent €/litro (532,9 euro/mille litri), anziché a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) come previsto a legislazione vigente.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 492,9 milioni di litri per il gasolio, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 497,4 milioni di litri per il gasolio, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 331,7 milioni di euro per il gasolio. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 265,1 milioni di euro per il gasolio. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -66,6 milioni di euro.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Con riferimento al gasolio impiegato in agricoltura, a legislazione vigente si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'importo di 617,4 euro per mille litri. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2025, come sostituito dalla legge di bilancio 2026, prevede che, per il gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al numero 5 della tabella A allegata al TUA, non trovino applicazione né la variazione in aumento dell'aliquota di accisa disposta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, né la variazione in aumento della medesima aliquota prevista dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3. Ne consegue che, in via ordinaria, l'aliquota agevolata del 22 per cento continua a essere parametrata all'importo di 617,4 euro per mille litri. Tuttavia, la rideterminazione dell'aliquota ordinaria del gasolio a un livello inferiore rispetto a tale valore comporta che, per il periodo di applicazione della misura,

l'aliquota ridotta del 22 per cento si applichi all'aliquota ordinaria come rideterminata, anziché all'importo di 617,4 euro per mille litri. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a –1,1 milioni di euro per l'agricoltura e a –0,2 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota rideterminata, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa –1,4 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "rimborsi" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 23 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "rimborsi" che, per un importo pari a 0,2 milioni di euro, si realizza nel 2026, mentre per 22,7 milioni di euro si realizza nell'anno successivo tenendo conto delle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi.

Inoltre, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

	2026	**2027**	**2028**
Accise	-92,3	0,0	0,0
IVA	-13,5	0,0	0,0
IRES	0,0	2,2	-1,0
IRAP	0,0	0,5	-0,2
Rimborsi	0,2	22,7	0,0
Totale	**-105,6**	**25,4**	**-1,2**
Effetti su comp. RSS	-5,4	0,1	-0,1
Totale al netto compartecip.	**-100,3**	**25,3**	**-1,1**

in milioni di euro

Il comma 4 incrementa il limite di spesa del contributo straordinario sottoforma di credito di imposta, già previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n.79, in favore

delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La disposizione comporta oneri pari a 22,1 milioni di euro nel 2026.

Il comma 5 rinvia la copertura degli oneri all'articolo 3, comma 2.

ART. 2
(Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici)

La disposizione introduce, con i commi da 1 a 6, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'anticipazione del versamento di un importo corrispondente ad una quota del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

In particolare, i commi 2 e 3 delimitano l'ambito soggettivo della disposizione mediante due requisiti cumulativi riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, ovvero richiede che:

a) il gruppo abbia conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro;
b) svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

I commi 7 e 8 prevedono che, a fronte del versamento anticipato, sia riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile, a decorrere dal momento dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati esaminati i calendari pubblicati in relazione alla distribuzione dei dividenti degli ultimi dieci anni delle principali imprese del settore energetico, dai quali si evince che le politiche di distribuzione dei dividendi sono costanti nel tempo. Selezionando le imprese che prevedono il

versamento dilazionato dei dividendi su due anni consecutivi, si stima che la proposta normativa potrebbe interessare dividendi deliberati e la cui distribuzione è prevista nell'anno successivo in misura pari a 1.696 milioni di euro su base annua.
In base all'analisi del Quadro SK della dichiarazione 770 relativa al periodo d'imposta 2024 (dati provvisori), l'aliquota media della ritenuta o imposta sostitutiva applicata ai dividendi risulta essere pari al 19,7%.
Conseguentemente, si stima che la proposta normativa comporti, per il 2026, un maggior gettito pari a 130,3 milioni di euro (1.696 milioni di euro x 19,7% x 39%).

ART. 3
(Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale)

Il comma 1 dispone il rifinanziamento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 nella misura di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 25,4 milioni di euro per l'anno 2027.
Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provveda, per gli l'anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 2 e per l'anno 2028 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Con le disposizioni di cui al comma 3 si modifica l'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 108 del TUIR, volto a qualificare, ai fini fiscali, gli investimenti in comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco d'azzardo (*ex* decreto legislativo n. 41 del 2024) come spese di rappresentanza.
Il comma 4 prevede che le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il comma 5 riproduce il contenuto dei commi 3 e 4, inserendoli nel Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2027.
Come indicato al comma 6, le disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2026.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 3, in base alle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si osserva che gli interventi e gli investimenti in campagne informative o iniziative di comunicazione

responsabile per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, in relazione al numero dei concessionari di gioco a distanza e ai loro ricavi netti, sono stimati in circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. In assenza di informazioni sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall'articolo 108 del TUIR per la deducibilità delle spese di rappresentanza, alla disposizione si ascrivono potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 4, si osserva che, secondo quanto rappresentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad oggi non risultano effettuate spese di pubblicità "diretta" nel settore dei giochi e delle scommesse, essendo tali forme pubblicitarie vietate dalla normativa vigente. Sono state, tuttavia, segnalate forme di promozione indiretta a siti di informazione sportiva riconducibili ai medesimi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali *bookmaker*.
La disposizione di cui al comma 4 interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.
Dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, alla disposizione si ascrivono effetti finanziari prudenzialmente non stimati. Le eventuali maggiori entrate accertate ai sensi del comma 7 saranno destinate all'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

26/08/2026 ***Daria Perrotta***

Decreto-legge
"Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	1-3		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel- accise	E	T	-92.3				-92.3				-92.3			
1	1-3		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IVA	E	T	-13.5				-13.5				-13.5			
1	1-3		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel- IRES	E	T		2.2	-1.0			2.2	-1.0			2.2	-1.0	
1	1-3		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel-IRAP	E	T						0.5	-0.2			0.5	-0.2	
1	1-3		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel- IRAP	S	C		-0.5	0.2									
1	1-3		Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel- rimborsi	S	C	-0.2	-22.7			-0.2	-22.7			-0.2	-22.7		
1	4		Rifinanziamento contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta (commisurato alla maggiore spesa sostenuta da marzo ad agosto), a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 504/1995, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	s	C	22.1				22.1				22.1			
2			Versamento antiipato di somme commisurate alle ritenute su utili grandi gruppi operanti nel settore energetico	E	T	130.3				130.3				130.3			
3	1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	2.6	25.4			2.6	25.4			2.6	25.4		
3	2		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			-1.2				-1.2				-1.2	
			Entrate	E		**24.5**	**2.2**	**-1.0**	**0.0**	**24.5**	**2.7**	**-1.2**	**0.0**	**24.5**	**2.7**	**-1.2**	**0.0**
			Spese	S		**24.5**	**2.2**	**-1.0**	**0.0**	**24.5**	**2.7**	**-1.2**	**0.0**	**24.5**	**2.7**	**-1.2**	**0.0**
			SALDO			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 197 del 26 agosto 2026.*

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio

2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, le parole: « 364,1 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 386,2 milioni ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Articolo 2.

(Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici)

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio,

tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo.

8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza appli-

cazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

« Articolo 55-*bis (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). – 1.* I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, qualora gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento

anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo.

8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata. ».

12. Il versamento di cui al presente articolo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

13. Il versamento anticipato non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili. Restano ferme le ordinarie disposizioni relative

alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale)

1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 2 e per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. ».

4. Le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. All'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli ope-

ratori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Castelrotto, addì 26 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO